



Comune di Erto e Casso

Medaglia d'oro al merito civile

Provincia di Pordenone

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2023
N. 2 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL' ILIA - IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA) ANNO 2023.

L'anno 2023, il giorno 01 del mese di Marzo alle ore 18:00 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Carrara Antonio	Sindaco	Presente
Martinelli Katy	Vice Sindaco	Presente
Corona Davide	Assessore	Presente
Corona Cristian	Consigliere	Presente
Marsura Vito	Consigliere	Presente
Della Putta Antonio	Consigliere	Presente
De Filippo Antonio	Consigliere	Presente
Fiabane Sonia	Consigliere	Presente
Corona Deborah	Consigliere	Presente
Pezzin David	Consigliere	Presente
Filippin Lara	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario Greco Vincenzo.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Carrara Antonio nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Oggetto: **Approvazione regolamento per la gestione dell' ILIA - Imposta Locale Immobiliare Autonoma (per il Friuli Venezia Giulia) anno 2023**

IL CONSIGLIO COMUNALE

[-- HIK95737026--]VISTA ed analizzata la proposta di deliberazione:

VISTO il parere **tecnico, favorevole** reso ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, art.49, come da ultimo modificato con D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella Legge 7/12/2012 n. 213 art. 3 comma 1 lett. b) e dello statuto comunale, espresso sul contenuto della proposta sopra citata;

VISTO il parere **contabile, favorevole** reso ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, artt. 49, 147, 147/bis e 147/quinquies, come da ultimo modificato con D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella Legge 7/12/2012 n. 213 art. 3 comma 1 lett. b) e d) e dello statuto comunale, espresso sul contenuto della proposta sopra citata;

VISTO il parere, favorevole del **REVISORE dei CONTI**

Udito l'intervento del Signor Thomas Piazza, che segue l'ufficio tributi del Comune di Erto e Casso.

Il Presidente relaziona sui contenuti e dichiara aperta la discussione sull'argomento.

Esauriti gli interventi, si procede alla votazione sulla proposta di deliberazione. La votazione avviene in forma palese, per alzata di mano:

Presenti n. 11 - FAVOREVOLI: n. 11 - CONTRARI n. 0 - ASTENUTI n. 0

VIENE ADOTTATA la seguente deliberazione, in sostanziale conformità con la proposta ricevuta.

Premesso che

- L'articolo 51, comma 4, lettera b -bis), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, come modificato nel 2019 a seguito dell'accordo Stato – Regione FVG del 25 febbraio 2019, prevedeva la possibilità per la Regione di “disciplinare i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione e consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni”
- In virtù di quanto sopra, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, **ha istituito e disciplinato** con la Legge Regionale n.17 del 14 novembre 2022, **l'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA)** che sostituisce nel territorio regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all' articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n.160.

Appurato:

- che il presente Comune ha disposto di conferire alla “Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio” la gestione del servizio associato “Gestione Entrate Tributarie”;
- che il Regolamento della gestione associata in Comunità “**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE** “Gestione Entrate Tributarie” prevede (art.1 comma 3) che:

“Per “conferimento” s'intende che i Comuni si avvalgono della Comunità per la gestione, in forma associata, dei tributi locali.

Resta in capo ai comuni la potestà regolamentare, la facoltà di definire le aliquote, l'introito dei tributi sul proprio bilancio, la nomina del responsabile del tributo, ecc., in altre parole la titolarità della materia.
Lo svolgimento delle funzioni avverrà nel rispetto delle norme della legge nazionale, regionale, ed in conformità a quanto stabilito, nel presente regolamento”;

APPURATO che vi è la necessità di procedere ad approvare il nuovo regolamento.

RILEVATO che al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare, ai sensi dell'articolo 52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, (così come confermata dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale”, nonché dal comma 702, della Legge n.147/2013), che recita: “Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”

VISTO l'art.15 della L.R.n.17/2022 che dettaglia limiti e possibilità di regolamentazione da parte dei Comuni;

APPURATO, nel merito, che la norma sopra citata (LR 17/2022) "Potestà regolamentare dei Comuni" stabilisce che:

"i Comuni possono con regolamento:

- a)** stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un **contitolare** anche per conto degli altri;
- b)** stabilire **differimenti di termini** per i versamenti, **per situazioni particolari**;
- c)** prevedere il diritto al **rimborso** dell'imposta pagata per le **aree** successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità e alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
- [--_Hlk121062536--]d)** stabilire l'**esenzione** dell'immobile dato in **comodato gratuito al Comune** o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;
- e)** stabilire l'**esenzione** per i fabbricati ad uso abitativo oggetto di ordinanze di **inagibilità** e di fatto non utilizzati a causa di fenomeni di pericolosità di natura geologica, idrogeologica e valanghiva fino al perdurare dello stato di inagibilità;
- f)** **assimilare all'abitazione principale** l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare."

VISTO l'art.14 della L.R.n.17/2022 che in merito all'obbligo di pubblicazione del regolamento, così dispone:

"1. Ai sensi dell' articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , i regolamenti comunali e le delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta sono inviati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante **inserimento** del testo degli stessi **nel Portale del federalismo fiscale**, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all' articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 (Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191), secondo le specifiche tecniche del formato elettronico di cui all' articolo 13, comma 15 bis, del decreto legge 201/2011 convertito dalla legge 214/2011 .

2. Ai sensi dell' articolo 1, comma 767, della legge 160/2019 i regolamenti e le aliquote **hanno effetto** per l'anno di riferimento a condizione che siano **pubblicati nel sito internet** del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire i regolamenti comunali e le delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nel Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente."

VISTO il testo dell'elaborato regolamentare allegato al presente atto a formarne parte integrante;

VALUTATO che lo stesso, nel rimandare alla legge vigente tutta la parte generale, dispone esclusivamente in merito a quanto di competenza comunale, diventando così uno strumento di immediata e facile consultazione.

Nel merito viene giudicato l'elaborato completo e consono alle necessità dell'ente in generale e del contribuente in particolare che viene agevolato negli adempimenti e supportato negli adempimenti.

PRESO ATTO, quindi, che risulta necessario ed opportuno procedere all'approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

- 1) Sono fatte proprie del deliberato tutte le considerazioni in premessa.
- 2) Di approvare il Regolamento – per l'applicazione **ILIA** per l'anno **2023**, allegato, quale parte integrante e sostanziale, alla presente deliberazione e che avrà decorrenza a partire **dal primo gennaio 2023**.

DISPONE, infine, di inviare, via e-mail, copia su file dell'atto adottato:

- > al competente ufficio per procedere alla **pubblicazione sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze**, Dipartimento delle finanze, (www.portalefederalismofiscale.gov.it) nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente in particolare dal Decreto 20 luglio 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno recante *“Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021 che prevede all'allegato A) in particolare:
 - a) essere documento informatico nativo in formato PDF/A-1
 - b) essere sottoscritto dal Responsabile del procedimento con apposizione di una firma digitale formato PAdES
- al responsabile / referente per l'aggiornamento del sito web del comune al fine di procedere alla sua pubblicazione nell'apposita sezione;
- al responsabile del servizio associato “Gestione Entrate Tributarie” della “Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio”, e-mail: tributi@magnificamontagna.comunitafvg.it

Inoltre, vista l'urgenza derivante dalla necessità di approvazione del bilancio, di cui la presente deliberazione è atto propedeutico, con successiva votazione, per alzata di mano:

presenti n. 11 - votanti n. 11, non partecipanti al voto n. 0

favorevoli n. 11 - contrari n. 0 - astenuti n. 0

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Erto e Casso, 06 febbraio 2023

Il Responsabile

F.TO RESPONSABILE SERVIZI TRIBUTARI
PATRIZIA MASCELLINO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Erto e Casso, 10 febbraio 2023

Il Responsabile
F.TO CLAUDIO OLIVIER

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente

F.to Carrara Antonio

Il Segretario

F.to Greco Vincenzo

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio dal 02/03/2023 al 17/03/2023 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Erto e Casso, li 02/03/2023

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Caterina
Lucchini

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 01/03/2023, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Li 01/03/2023

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Vincenzo Greco

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li

6

Comune di Erto e Casso – Deliberazione n. 2 del 01/03/2023

Il Responsabile del Procedimento